



COMUNE DI CEGGIA

Città Metropolitana di Venezia

Prot. n. 6269

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021

Il Comune di Ceggia indice il bando di concorso per l'anno 2021 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 03.11.2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno di emissione dell'ultimo bando da parte di questo Comune (2017), sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1. Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per UN UNICO AMBITO TERRITORIALE a:

- a) Cittadini italiani;
- b) Cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 06.02.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) Titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 08.01.2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) Titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19.11.2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) Stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25.07.1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) Non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

- c) Non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze",
- d) Non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) **Situazione economica 2021** del nucleo familiare, rappresentata **dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.180,00**;
- f) Non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e), deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi e dai soggetti di cui all'art.1, comma 2 della legge 20.05.2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20.05.2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della L.R. 03.11.2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni soggettive e oggettive:

Condizioni soggettive:

a) <u>situazione economica disagiata indicatore ISEE-ERP:</u> - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	Punti 5 Punti da 5 a 1
b) <u>presenza di persone anziane di età:</u> - compresa fra anni 65 e anni 75	Punti da 1 a 3

- oltre i 75 anni	Punti 3
c) <u>presenza di persone con disabilità:</u> 1. presenza persone con invalidità % superiore ai due terzi (*) 2. presenza persone portatrici di handicap art. 3 L. 104/92 (*) (* le condizioni di cui a precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili	Punti 3 Punti 5
d) <u>genitore solo con figli a carico:</u> 1. per figli minorenni: - da 1 a 3 - oltre i tre figli 2. per figli maggiorenni: - da 1 a 3 - oltre i tre figli	Punti da 2 a 5 Punti 5 Punti da 1 a 3 Punti 3
e) <u>nucleo familiare di nuova formazione</u> costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla L. n. 76/2016, da non oltre 3 anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio: 1. senza figli 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni 3. con figli minori di età superiore a quattro anni	Punti 3 Punti 7 Punti 5
f) <u>residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:</u> - da dieci a trenta anni - oltre i trenta anni	Punti da 2 a 7 Punti 7
g) <u>emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza</u>	Punti 2
h) <u>anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni</u>	Punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a) <u>condizioni abitative improprie dovute a:</u> 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora 2. coabitazione con un altro o più nuclei familiari 3. presenza barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio 4. sovraffollamento, documentato da certificato autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) 5. alloggio antigienico	Punti 10 Punti 1 Punti 2 Punti da 2 a 4 Punti 2
b) <u>rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso</u>	Punti 12

dell'alloggio, debitamente documentate; c) <u>manca</u> za di alloggio da almeno un anno	Punti 14
Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 1, della L.R. n. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio: approvati con deliberazione di G.C. n. 36 del 20.05.2021 - residenti nel Comune da oltre 2 anni e fino a 5 - residenti nel Comune da oltre 5 anni e fino a 7 - residenti nel Comune da oltre 7 anni e fino a 10 - residenti nel Comune da oltre 10 anni (il punteggio è riferito al richiedente e la residenza può comprendere periodi anche non consecutivi)	Punti 2 Punti 4 Punti 6 Punti 8

3. Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

L'apposito modello per la presentazione della domanda, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07.08.2018, è disponibile presso l'Ufficio Servizi Demografici – Ufficio Casa o scaricabile dal sito internet www.comune.ceggia.ve.it – IL COMUNE INFORMA – UFFICIO CASA
La domanda, è presentata mediante l'utilizzo della procedura informatica di cui all'art.49, comma 1, lettera e) della L.R. 03.11.2017 n. 39.

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, la domanda potrà essere presentata in forma cartacea presso il Comune.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 della L.R. n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 25 della L.R. n. 39/2017, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'art. 5 del decreto legge 06.12.2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05.12.2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- Documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- Documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n. 76;
- Documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- Documentazione attestante la condizione di emigrato;
- Provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- Verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- Ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione.

La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata – già firmata – per via telematica o tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

4. Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune nei 35 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando, e cioè **entro il 09 luglio 2021.**

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, le domande, rese in forma cartacea, dovranno pervenire all'ufficio protocollo comunale, entro il termine suddetto.

5. Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla data di scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, per le ATER qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni, oppure qualora, a seguito del bando, pervengano un numero di domande superiori a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine decrescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, della L.R. n. 39/2017 e dall'art. 7, comma I, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della L.R. n. 39/2017, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della L.R. n. 39/2017, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6. Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della L.R. n. 39/2017.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'art. 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

- da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n. 1 camera)
- da mq. 45,1 a mq. 65 per due persone (max n. 2 camere)
- da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n. 2 camere)
- da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n. 3 camere)
- da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n. 3 camere)
- oltre i 95 mq. per sei o più persone (max n. 4 o più camere)

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui art. 49 della L.R. n. 39/2017, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7. Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della L.R. n. 39/2017, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018.

Ceggia, li 03.06.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Venier dott. Giuliano -

P.zza 3 Martiri, 1 – c.a.p. 30022 – tel. 0421/329621 – fax 0421/329703 – p.i./c.f. 00516530276
PEC: comune.ceggia.ve@pecveneto.it – email: protocollo@comune.ceggia.ve.it
Sito WEB : www.comune.ceggia.ve.it